

Sentenza n. 4322/2018 pubbl. il 28/02/2018

RG n. 45653/2014

Repert. n. 4444/2018 del 28/02/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE**

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Stefano Cardinali Presidente rel.

dott. Francesco Remo Scerrato Giudice

dott.ssa Margherita Libri Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 45653 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

ROBERTO BIANCHINI E B&B PARTNERS S.R.L.

quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bernardi, che li rappresenta e difende giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

MARONI LUCA

contumace

CONVENUTO



Sentenza n. 4322/2018 pubbl. il 28/02/2018

RG n. 45653/2014

Repert. n. 4444/2018 del 28/02/2018

OGGETTO: cessione di quote sociali e promessa del fatto del terzo

CONCLUSIONI:

per gli attori: “condannare il dott. Luca Maroni al pagamento in favore della B&B Partners S.R.L. dell'importo di € 14.583,00 (oltre IVA), oltre interessi legali a far data dal 31/5/07 sino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria; col favore delle spese di lite”.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Roberto Bianchini e la B&B Partners S.R.L. hanno convenuto in giudizio Luca Maroni per sentirla condannare al pagamento in favore della B&B Partners S.R.L. della somma di € 14.583,00, oltre IVA e interessi, che il Maroni si era obbligato a far versare in favore della detta società dalla Enoholding S.R.L., di cui avrebbe acquistato le quote appartenenti al Bianchini, in forza dell'art. 4.C della scrittura privata sottoscritta in data 29/11/06 dallo stesso Maroni e dal Bianchini.

Il convenuto non si è costituito e quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle produzioni documentali dell'attore.

Al riguardo si deve rilevare che la domanda dell'attore deve trovare accoglimento, dovendosi interpretare l'art. 4.C della scrittura sottoscritta dal Maroni in data 29/11/06 come assunzione da parte del Maroni stesso dell'obbligazione di adoperarsi affinché la società Enoholding S.R.L., di cui si impegnava, in forza della stessa scrittura, ad acquistare le quote appartenenti al Bianchini, provvedesse al pagamento in favore della B&B Partners S.R.L. del corrispettivo maturato per prestazioni eseguite – evidentemente in favore della Enoholding –, e non essendo in contestazione, che tale pagamento non



Sentenza n. 4322/2018 pubbl. il 28/02/2018

RG n. 45653/2014

Repert. n. 4444/2018 del 28/02/2018

sia stato eseguito, nonostante le restanti previsioni della scrittura del 29/11/06 abbiano trovato piena attuazione. Tale impegno, tuttavia, piuttosto che una promessa del fatto del terzo, ai sensi dell'art. 1381 c.c., ha costituito l'assunzione da parte del Maroni di un'obbligazione fideiussoria a garanzia del debito della Enoholding nei confronti della B&B Partners, dovendosi condividere l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale nel caso di promessa del terzo all'adempimento di una sua pregressa obbligazione, deve negarsi l'inquadrabilità dell'atto nella previsione dell'art. 1381 c.c. (e quindi negarsi la sua idoneità a produrre il debito indennitario contemplato dalla norma medesima), restando ravvisabile una fideiussione, se la promessa medesima assuma i connotati della garanzia dell'adempimento altrui (cfr. Cass. Civ. n. 16225/03).

Il Maroni, pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore della B&B Partners S.R.L. della somma di € 14.583,00 oltre IVA e interessi dal 18/10/13, data della messa in mora risultante dagli atti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Roberto Bianchini e dalla B&B Partners S.R.L. nei confronti di Luca Maroni, così provvede:

- 1) condanna la Luca Maroni al pagamento in favore della B&B Partners S.R.L. della somma di € 14.583,00 oltre IVA e interessi al tasso legale dal 18/10/13;
- 2) condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi e € 237,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.



Sentenza n. 4322/2018 pubbl. il 28/02/2018
RG n. 45653/2014
Repert. n. 4444/2018 del 28/02/2018

Così deciso in Roma, il 20/2/18.

IL PRESIDENTE REL.

(dott. Stefano Cardinali)

